

**Schema di accordo  
tra Regione Lombardia e  
Fondazione Biblioteca Europea di Informazione e Cultura  
per il funzionamento dell'Archivio della Produzione Editoriale regionale-  
Anno 2023**

Tra

Regione Lombardia - codice fiscale 80050050154 - nella persona del Direttore Generale *pro tempore* della Direzione Cultura, domiciliato per la sua carica in Milano, Piazza Città di Lombardia, n. 1

e

Fondazione Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (B.E.I.C.) - codice fiscale 97364220158 - nella persona del Presidente *pro tempore*, domiciliato per la sua carica in Milano, via Alfonso Lamarmora, n. 1

premessi che

1. la legge 15 aprile 2004, n. 106 "*Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico*" prevede la costituzione degli archivi nazionale e regionale della produzione editoriale;
2. il D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252 "*Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico*" attuativo della citata legge n. 106/2004, (d'ora in poi Regolamento), all'art. 4, specifica le modalità e i tempi per la costituzione degli "*Archivi delle produzioni editoriali regionali*";
3. il D.M. 28 dicembre 2007 del Ministero per i beni e le attività culturali, modificato con il D.M. 10 dicembre 2009, ha individuato in ciascuna Regione e Provincia autonoma gli istituti depositari dei documenti della produzione editoriale regionale;
4. il D.M. 10 dicembre 2009 del MIBAC ha individuato la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura di Milano (d'ora in poi B.E.I.C.) quale sede principale dell'Archivio della produzione editoriale regionale della Lombardia APER (d'ora in poi APER) che raccoglie e conserva una copia di tutti i materiali destinati al deposito regionale (libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, grafica d'arte e inoltre documenti diversi);
5. la l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 "*Politiche regionali in materia culturale e Riordino normativo*" all'art. 23 dispone che: "*La Regione, attraverso l'Archivio regionale della produzione editoriale e il Centro di documentazione regionale, promuove la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione e la pubblica fruizione del proprio patrimonio librario e documentale. La Giunta regionale individua le modalità di gestione dell'Archivio e del Centro di documentazione al fine di garantire la conservazione e l'accesso pubblico ai patrimoni documentali*";
6. la Fondazione B.E.I.C. si avvale, fino a disponibilità da parte della Biblioteca Nazionale Braidense, anche di spazi messi a disposizione dalla Biblioteca Nazionale Braidense.

Dato atto che il testo del presente accordo è stato approvato da Fondazione B.E.I.C. in data \_\_\_\_\_, n. prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Dato atto che il testo del presente accordo è stato approvato con deliberazione di Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Dato quanto sopra esposto, si stipula il presente accordo:

**Articolo 1 "Premesse"**

1. Fondazione B.E.I.C. è il soggetto depositario di una copia di tutti i documenti cartacei editi sull'intero territorio regionale, dei quali garantisce la raccolta sistematica, l'inventariazione e la

catalogazione, e dei quali promuove l'accesso in rete all'informazione bibliografica per la fruizione secondo modalità che garantiscano la tutela e la conservazione dei beni nelle loro caratteristiche originali di integrità fisica. Resta escluso il materiale fotografico, filmico, fonovisuale e musicale a stampa (trattato da altri istituti del territorio regionale).

2. In conseguenza della suddetta individuazione e limitatamente ai documenti assegnati, svolge tutte le funzioni a lei attribuite dalla normativa vigente sul deposito legale in accordo con l'ufficio regionale preposto alla tutela dei beni librari e documentari.

## Articolo 2 "Oggetto"

1. Al fine di assicurare che Fondazione B.E.I.C. svolga le attività attribuite, secondo modalità estese a tutti gli altri soggetti depositari che compongono l'Archivio della Produzione Editoriale regionale, Regione Lombardia:
  - a. definisce, d'intesa con Fondazione B.E.I.C., le modalità di gestione dei documenti per quanto riguarda l'acquisizione, l'inventariazione, la catalogazione e la conservazione;
  - b. favorisce il raccordo a livello regionale e garantisce il raccordo con gli altri istituti centrali nazionali depositari;
  - c. esercita le funzioni di valorizzazione previste dal D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio e successivi aggiornamenti, in raccordo e con la piena collaborazione dei soggetti depositari, sui beni librari e documentari oggetto della normativa specifica sul deposito legale;
  - d. promuove, in collaborazione con i soggetti depositari, la diffusione delle informazioni bibliografiche e la valorizzazione dei documenti pervenuti col deposito legale, per favorirne la conoscenza e l'accesso direttamente, tramite il Centro di documentazione regionale presso la Biblioteca "Marzio Tremaglia", o attraverso le biblioteche del territorio;
  - e. in base a procedure e modalità concordate con il Ministero della Cultura (MIC), sanziona sulla base dell'art. 44 del Regolamento, a seguito del processo verbale di accertamento trasmesso dai soggetti depositari, i soggetti che non adempiano alle norme sul deposito legale.

## Articolo 3 "Attività previste"

1. Fermo restando l'impegno degli istituti a rispettare tutte le modalità generali di espletamento delle funzioni di depositario stabilite dalla normativa e concordate con Regione Lombardia, le parti concordano specifiche modalità che saranno seguite per lo svolgimento integrato e coordinato dei servizi sotto citati. In particolare, Fondazione B.E.I.C.:
  - a. provvede alla ricezione, inventariazione, catalogazione e conservazione di tutti i documenti destinati per legge al deposito e provvede alla loro archiviazione. La catalogazione avviene all'interno del Servizio Bibliografico Nazionale, in accordo con Regione Lombardia, attraverso un catalogo bibliografico in rete dell'Archivio della Produzione Editoriale lombarda;
  - b. si adopera, per i documenti di competenza, per l'individuazione di idonei spazi di deposito dotati di attrezzature adeguate alla conservazione dei materiali, in collaborazione con Regione Lombardia.

## Articolo 4 "Impegni dei sottoscrittori"

1. I documenti da depositare presso APEr saranno consegnati dai soggetti obbligati presso gli spazi individuati da Fondazione B.E.I.C. in accordo con Regione Lombardia. Qui, personale messo a disposizione da Fondazione B.E.I.C. svolge tutte le attività legate al ricevimento del materiale previste nel D.P.R. n. 252/2006;
2. Le operazioni sottoelencate, previste all'art. 5, comma 2, di detto Regolamento, saranno eseguite presso la sede operativa individuata, con risorse messe a disposizione dalla Fondazione B.E.I.C. e secondo modalità concordate con Regione Lombardia:

- a. trattamento fisico del materiale bibliografico con etichettatura tradizionale ed etichette RFID; conservazione dei quotidiani attraverso la protezione di apposite buste sottovuoto;
  - b. catalogazione di documenti, secondo le norme definite dagli standard nazionali per le diverse categorie tramite il Servizio Bibliotecario Nazionale e completa di soggettazione e relativa classificazione Dewey;
  - c. effettuazione, ove necessario, di copie a fini conservativi dei documenti depositati e raccolti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi;
  - d. verifica dell'esatto adempimento delle prescrizioni della legge e reclamo dei documenti non pervenuti, a seguito del processo verbale di accertamento come previsto dall'art. 44 del Regolamento, segnalando le inadempienze alla struttura regionale preposta all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;
  - e. accesso alla banca dati dei soggetti depositanti, anche da parte della competente struttura regionale, e dei soggetti depositari per gli adempimenti dell'art. 44 del Regolamento, anche in raccordo con le strutture nazionali del deposito legale;
  - f. trasporto dei documenti APER catalogati ed etichettati nei magazzini di deposito individuati.
3. Tutte le operazioni di cui sopra saranno eseguite nel rispetto del medesimo art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 252/2006 in materia di sicurezza e protezione dei dati personali degli archivi informatici.
  4. Fondazione B.E.I.C. si impegna a comunicare annualmente alla competente struttura regionale (o ogniqualvolta si renda necessario) i dati del patrimonio inventariato e catalogato e a redigere una relazione annuale cui sarà allegato l'elenco annuale dei registri di ingresso.
  5. Regione Lombardia interviene, per l'anno 2023, con una quota finanziaria quantificata in € 220.000,00 al sostegno delle spese necessarie per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo.

#### Articolo 5 "Monitoraggio delle attività"

1. La competente struttura regionale:
  - a. verifica, annualmente, lo stato di avanzamento ed il raggiungimento degli obiettivi operativi e chiede, se necessario, un confronto in relazione ad eventuali problematiche;
  - b. svolge funzioni di segreteria e di coordinamento.

#### Art. 6 "Rendicontazione"

1. Le spese sostenute nell'ambito del presente Accordo sono finalizzate alla realizzazione delle attività afferenti la gestione dell'Archivio della Produzione Editoriale regionale per l'annualità 2023.
2. Fondazione B.E.I.C. si impegna a trasmettere una relazione sull'attività 2023 svolta e la relativa rendicontazione.

#### Art. 7 "Validità dell'accordo"

Il presente accordo ha durata fino al 31 dicembre 2023, salvo motivata proroga di ulteriori sei mesi senza oneri a carico di Regione Lombardia.

#### Art. 8 "Controversie"

1. Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione della presente convenzione.
2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.

#### Art. 9 “Registrazione e imposta di bollo”

Il presente accordo è soggetto ad Imposta di bollo se dovuta, e a registrazione solo in caso d'uso, i cui costi saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

#### Art 10 “Ulteriori disposizioni”

Il presente accordo è prodotto in unico esemplare elettronico firmato digitalmente che sarà conservato presso Regione Lombardia e presso Fondazione B.E.I.C.

Milano,

Letto, sottoscritto e firmato.

Per Regione Lombardia Il Direttore Generale della Direzione Cultura

---

Per FONDAZIONE B.E.I.C.

---

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, le parti dichiarano di conoscere ed approvare espressamente le disposizioni contenute nel presente Accordo.

Per Regione Lombardia Il Direttore Generale della Direzione Cultura

---

Per FONDAZIONE B.E.I.C.

---